

M&C

CODICE DI COMPORTAMENTO

IN MATERIA DI INFORMAZIONE SOCIETARIA AL MERCATO E GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Data ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2019

SOMMARIO

1. Generalità.....	3
2. Normativa di riferimento	3
3. Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti.....	4
4. Procedura di ritardo	6
5. I Soggetti MAR.....	7
6. Gestione delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.....	8
7. Misure di confidenzialità e trattamento delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate	9
8. Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate	10
9. Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni	11
10. Pubblicazioni e Sito internet	12
11. Disposizioni finali	13
Allegato 1 – Form Lettera di Attestazione.....	15

1. GENERALITÀ

Il presente codice di comportamento (di seguito il “**Codice**”) è adottato dal Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (di seguito “**M&C**” o la “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia di informazione societaria, comunicazioni al pubblico e prevenzione e repressione degli abusi di mercato.

Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione ed il trattamento delle informazioni societarie, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti M&C con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite).

Non è oggetto di disciplina del presente Codice la gestione delle eventuali informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto del presente Codice.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Codice è stato emanato:

- in attuazione della applicabile normativa europea e nello specifico (i) della Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”); (iii) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “**Regolamento 347/2016**”); (iv) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “**Regolamento 1055/2016**”); e (v) delle altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti;

- in attuazione della applicabile normativa nazionale e specificamente del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e della normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”);

- in adesione alle raccomandazioni di cui all'articolo 1.C.1(j) del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A.;

- tenendo conto altresì (i) della Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016 concernente le modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dalla MAR, e (ii) delle Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017- Ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”)

(la “**Normativa sugli Abusi di Mercato**”).

L'obiettivo di una regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) è quello di evitare che tale trattamento possa avvenire in modo intempestivo,

in forma incompleta o inadeguata e comunque possa essere tale da provocare asimmetrie informative al mercato.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) nel rispetto del presente Codice e della normativa applicabile consente, quindi, di tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che concernono la Società, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

La ratio dell'obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), in conformità a modalità prestabilite, è da individuarsi nell'obiettivo di impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non conosciute dal pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori, che di tali informazioni non sono a conoscenza.

La regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) contenuta nel presente Codice non pregiudica e non supera la disciplina contenuta nel Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* adottato della Società e pubblicato sul sito www.mecinv.com, sezione "Corporate Governance", alla quale si aggiunge.

3. LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LE INFORMAZIONI RILEVANTI

3.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e del Codice, per "**Informazione Privilegiata**" si intende quell'informazione che:

- concerne direttamente o indirettamente la Società, ovvero le azioni della Società ammesse alla quotazione sul Mercato degli Investment Vehicles ("**MIV**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Azioni**");
- non è stata resa pubblica;
- ha un carattere preciso;
- è materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o di eventuali strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli "**Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni**").

Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e (ii) tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Per informazione materiale, cioè informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Per stabilire la sussistenza del "probabile effetto significativo sui prezzi" occorre fare un'analisi ex ante, stimando il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente

atteso. “Probabile” significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l’informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall’altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

- 3.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 3.1, le informazioni attinenti a: (i) dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*); (iii) operazioni societarie straordinarie (quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) contenziosi legali significativi; (v) acquisizione e/o alla cessione di *asset* strategici o significativi; (vi) modifiche negli assetti proprietari, cariche sociali, management, (vii) piani di incentivazione del management, (viii) politiche di distribuzione di dividendi, e (ix) operazioni su strumenti finanziari della Società, *buy-back* e *accelerated book-building*; (x) revoca e concessione di affidamenti bancari significativi, modifiche importanti dei termini degli accordi finanziari e *breach* dei *covenants* che regolano tali contratti.

In tale contesto, e in base all’attività tipica di M&C, quando, per esempio, ad esito di un processo interno, dovesse essere deciso di avvalersi di uno o più consulenti esterni per la valutazione della fattibilità di uno specifico progetto, dovrà essere effettuata con particolare attenzione la valutazione che tale progetto abbia natura di Informazione Privilegiata.

- 3.3 Le informazioni riservate relative alla Società, alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che possano, in un secondo, anche prossimo, momento, diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 (le “**Informazioni Rilevanti**”), devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza del presente Codice, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- 3.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

La comunicazione avviene entro il breve lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa, dopo aver eventualmente consultato i consulenti legali, in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’informazione da parte del pubblico e la sua immediata trasmissione al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“**SDIR**”) e, successivamente all’esito positivo di pubblicazione da parte dello SDIR, sul sito Internet della Società (e ai *media*) anche ai sensi e con le modalità del successivo Articolo 10.

Se l’informazione diviene Informazione Privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l’emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di darne integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

4. PROCEDURA DI RITARDO

4.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dal presente Codice, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società sotto la propria responsabilità può ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

4.2 Le situazioni in cui l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società includono, *inter alia*, i casi seguenti:

- la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative avviate per garantire il risanamento finanziario della Società;
- l'Informazione Privilegiata si ricollega a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo amministrativo i quali necessitano, in conformità con la legge nazionale o allo statuto della Società, dell'approvazione di un altro organo della Società diverso dall'assemblea generale degli azionisti ai fini della loro efficacia, a condizione che: (i) la comunicazione immediata al pubblico dell'Informazione Privilegiata, prima di una decisione definitiva in tal senso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione stessa da parte del pubblico; e (ii) la Società abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima;
- la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

Le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata può indurre in errore il pubblico includono, tra le altre, le seguenti:

- l'Informazione Privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione;
- l'Informazione Privilegiata riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;

- L'informazione Privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti (c.d. *roadshow*) o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso della medesima.
- 4.3 Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente paragrafo, immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico la Società notifica tale ritardo alla Consob e, in caso di successiva richiesta della Consob, trasmette a quest'ultima per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo 4.1, lettere a), b) e c), in conformità ai termini e alle condizioni e alle modalità previste dalla Normativa sugli Abusi di Mercato. La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.
- 4.4 La Società monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla Normativa sugli Abusi di Mercato e al precedente paragrafo 4.1, e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita (ad esempio nel caso in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'informazione Privilegiata oggetto di ritardo e se tale *rumour* è sufficientemente accurato), ovvero siano venute meno le ragioni del ritardo, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

5. I SOGGETTI MAR

- 5.1 Il Codice si applica a tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono pertanto tenuti ad osservare il Codice i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle eventuali società controllate dalla Società¹ (le **“Società Controllate”**) ed i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle eventuali Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i **“Soggetti MAR”**).
- 5.2 Il presente Codice è consegnato preferibilmente a mezzo PEC o comunque con un mezzo che garantisca la consegna, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (il **“Dirigente Preposto”**) o di un *outsourcer* esterno, ai Soggetti MAR, che sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione del Codice, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
- 5.3 Il presente Codice vale anche come istruzione e procedura alle eventuali Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico

¹ Ai sensi dell'art. 93 del TUF, si considerano società controllate, “oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare una influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.”.

Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell'articolo 93 del TUF stabilisce che “si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato di M&C (l'“**Amministratore Responsabile MAR**”), che potrà provvedere, se ritenuto necessario od opportuno, alla emanazione di apposite misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice. L'Amministratore Responsabile MAR agisce con il supporto (i) di primari *provider* e consulenti legali, (ii) della funzione *Investor Relations*, (iii) del Dirigente Preposto, (iv) degli eventuali amministratori esecutivi, qualora questi abbiano ricevuto deleghe rilevanti ai fini degli adempimenti previsti dal Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e (v) dei soggetti all'uopo incaricati all'interno delle funzioni e strutture della Società di volta in volta interessate (i soggetti di cui ai punti da (i) a (v), il “**Supporto MAR**”).

Compete pertanto all'Amministratore Responsabile MAR, con l'aiuto del Supporto MAR, il compito di valutare la natura privilegiata delle informazioni riferite dal Supporto MAR o di cui viene altrimenti a conoscenza e, con il supporto e per il tramite del Supporto MAR, di adottare le misure necessarie per la loro comunicazione al pubblico in conformità al Codice, alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

- 6.2 Il Dirigente Preposto, con il supporto di consulenti legali, esperti nel trattamento di Informazioni Privilegiate e del Supporto MAR di volta in volta interessato, individua, traccia e monitora le Informazioni Rilevanti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune e riferisce tempestivamente all'Amministratore Responsabile MAR quando l'Informazione Rilevante, in base a ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, presenta le condizioni e i requisiti per qualificarsi come Informazione Privilegiata ai fini dei conseguenti adempimenti.
- 6.3 Le funzioni afferenti il Supporto MAR e i responsabili di ciascuna funzione della Società e delle eventuali Società Controllate riferiscono tempestivamente al Dirigente Preposto ogni informazione a essi riferita o di cui vengano comunque a conoscenza che, secondo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possa a loro avviso qualificarsi come Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata.
- 6.4 Fermo restando quanto precede, le informazioni riservate concernenti le singole Società Controllate che possano costituire Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate per la Società sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con l'Amministratore Responsabile MAR, tenuto conto degli obblighi previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice.

7. MISURE DI CONFIDENZIALITÀ E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate prima della loro divulgazione e nei casi in cui sia stata ritardata la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità all'articolo 4 del Codice e alla Normativa sugli Abusi di Mercato.

7.2 Ciascun Soggetto MAR è tenuto:

- a) a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque, al di fuori dai casi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti;
- b) ad utilizzare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e altre informazioni di carattere riservato esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto del presente Codice, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle eventuali Società Controllate e, più in generale, del gruppo che fa eventualmente capo alla Società (il “**Gruppo**”);
- c) a trattare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e altre informazioni di carattere riservato solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni;
- d) a rispettare le disposizioni dettate del presente Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti, delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle altre informazioni di carattere riservato;
- e) a rispettare i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e agire nel pieno e puntuale rispetto di tale normativa.

7.3 L'accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti e alle informazioni comunque di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, in via esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, finanziari, agenzie di rating del credito) è consentito nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (l'“**Accordo di Riservatezza**”) approvato dai consulenti legali di M&C.

7.4 I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle eventuali Società Controllate, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti della Società che abbiano accesso a Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali in genere e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i “**Dirigenti**”) sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.

- 7.5 Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo, anche nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate nonché dei Dirigenti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato e che non siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Responsabile MAR e in coordinamento con la funzione *Investor Relations* e il Supporto MAR, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- 7.6 E' fatto divieto assoluto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle eventuali Società Controllate e ai Dirigenti di comunicare all'esterno e a soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dal Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

8. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 8.1 La Società ha istituito, ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato, e mantiene costantemente aggiornato, un registro (l'"**Insider List**") recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero dell'ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti MAR ai sensi dell'articolo 5 che precede e tenuti all'osservanza del Codice.
- 8.2 L' Insider List è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, in cui sono iscritte soltanto le persone che hanno accesso a tale informazione (ciascuna, la "**Sezione Specifica**"). L'Insider List prevede inoltre una sezione supplementare in cui iscrivere le persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Sezione Permanente**"), i cui dati non devono essere riportati anche nelle Sezioni Specifiche.
- 8.3 Il Dirigente Preposto della Società (il "**Responsabile**"), anche avvalendosi di primari *provider* di servizi esterni (i) cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione, l'aggiornamento e la ricerca delle informazioni contenute nell'Insider List, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato e alle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti; (ii) provvede a fornire l'informativa dovuta alle persone iscritte nell'Insider List, (iii) intrattiene i rapporti con le persone iscritte e le autorità competenti.

Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento dell'Insider List, il Responsabile cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni Specifiche e nella Sezione Permanente, fermo restando che i dati relativi alle persone iscritte nell'Insider List sono basati sulle informazioni fornite dalle stesse persone iscritte, le quali restano responsabili della loro correttezza. Tali dati sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

- 8.4 Contestualmente all'iscrizione di una persona nell'Insider List, il Responsabile, anche avvalendosi di primari *provider* di servizi esterni, provvede ad informarla per iscritto utilizzando il form incluso come Allegato 1: (i) della sua iscrizione nell'Insider List; (ii) degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e (iii) delle sanzioni in caso di

compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

In occasione della sua iscrizione nell'Insider List, la persona interessata è tenuta a comunicare prontamente alla Società, via e-mail, di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi previsti dal presente Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato connessi all'iscrizione nell'Insider List e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse.

8.5 L'Insider List deve essere aggiornato tempestivamente:

- a) se cambia la ragione per cui la persona è iscritta nell'Insider List ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra dell'Insider List;
- b) se una nuova persona deve essere iscritta nell'Insider List;
- c) se occorre annotare che una persona iscritta nell'Insider List non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

La cancellazione delle persone iscritte nell'Insider List deve essere disposta dal Responsabile nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Il Responsabile comunica per iscritto alle persone già iscritte nell'Insider List gli eventuali aggiornamenti che le riguardino, nonché l'eventuale loro cancellazione dall'Insider List.

9. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

- 9.1 Ogni rapporto con i media (quali ad es. la stampa e gli altri mezzi di comunicazione), nonché con analisti finanziari, investitori e *stakeholders*, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni societarie, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'Amministratore Responsabile MAR, previa consultazione con il Supporto MAR, ed avvenire per il tramite della funzione *Investor Relations*.
- 9.2 Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimenti a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (quale ad es. il Dirigente Preposto).
- 9.3 Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico mediante un comunicato stampa preventivamente approvato dall'Amministratore Responsabile MAR che dovrà essere diffuso al pubblico e trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., mediante utilizzo del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate adottato dalla Società, secondo le modalità e i termini prescritti dal presente Codice in conformità alla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- 9.4 L'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate deve essere (i) preventivamente deciso e autorizzato per iscritto dall'Amministratore Responsabile MAR, previo accertamento e coordinamento con il Supporto MAR delle condizioni e dei termini previsti dall'articolo 4 del Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato per avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, e (ii) anche ai fini della notifica e della spiegazione per iscritto del ritardo alla Consob, effettuato mediante utilizzo di un mezzo tecnico che assicura l'accessibilità, la conforme alle modalità prescritte

dalla Normativa sugli Abusi di Mercato leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

- data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dal paragrafo 4.1 del Codice e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sia più garantita la riservatezza (per esempio, nel caso di *rumor* sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non sia più garantita).

9.5 Prima della diffusione del comunicato al pubblico, nessuna dichiarazione o separato comunicato stampa potrà essere rilasciato o diffuso da parte di esponenti aziendali di M&C o delle eventuali Società Controllate riguardo ad alcuna Informazione Privilegiata.

9.6 In ogni caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate mediante utilizzo del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate adottato dalla Società, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative o il determinarsi di situazioni che possano comunque influire sul prezzo delle Azioni e degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni. In nessun caso, la divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività della Società e del Gruppo.

La Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

10. PUBBLICAZIONI E SITO INTERNET

10.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, presentazioni, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere sottoposto all'attenzione della funzione *Investor Relations* e dalle funzioni aziendali di volta in volta interessate e verificato preventivamente dalla medesima funzione, la quale si coordinerà, ove necessario o opportuno, con l'Amministratore Responsabile MAR e il Supporto MAR, al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.

10.2 Le Informazioni Privilegiate sono pubblicate sul sito internet della Società, in lingua italiana, in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l'ora della divulgazione, e sono conservate

per un periodo di cinque anni, nella sezione “Investor Relations/Comunicati e Avvisi” del sito internet della Società (www.mecinv.com). La pubblicazione delle informazioni, la tenuta e l’aggiornamento della sezione “Investor Relations” del sito internet sono curati dalla funzione *Investor Relations* con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell’utilizzo del proprio sito internet rivolto agli investitori (area “Investor Relations”):

- riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- assicura, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell’informazione pubblicata sul sito;
- cita la fonte dell’informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l’eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- effettua eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all’utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- nei forum di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Il Dirigente Preposto ha il compito di curare l’aggiornamento del Codice alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell’esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione della Società, formulandole all’Amministratore Responsabile MAR, le proposte di modifica e/o di integrazione del Codice di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
- 11.2 Il Dirigente Preposto provvederà senza ritardo a comunicare per iscritto ai Soggetti MAR le modifiche e/o le integrazioni del Codice di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l’accettazione del Codice, come eventualmente modificato, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente paragrafo 5.2.
- 11.3 I dati personali dei Soggetti MAR saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal Codice e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

- 11.4 In caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Codice da parte dei Soggetti MAR, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
- 11.5 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Codice, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso di tutti gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o dalle Società Controllate in relazione a dette sanzioni.

ALLEGATO 1 – FORM LETTERA DI ATTESTAZIONE

A:

M&C S.p.A.

Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 Milano

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'Insider List tenuta da M&C S.p.A. secondo le previsioni di cui al Codice di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato e gestione delle Informazioni Privilegiate attualmente in vigore (il “**Codice**”);
- consapevole delle motivazioni che hanno indotto M&C S.p.A. a inserire il mio nominativo nell'Insider List;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e dalla normativa di riferimento (inclusa (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE; (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento; (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; (v) il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) e (vi) la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) dichiara i seguenti dati personali:

- Nome:
- Cognome:
- Cognome di nascita se differente:
- Numeri di telefono professionali:
- Indirizzo e-mail professionale:
- Data di nascita:
- Codice fiscale:
- Numeri di telefono privati:
- Indirizzo privato completo:

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”) e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, il/la Sottoscritto/a presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell’adempimento alle previsioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento di Borsa, più in particolare, del presente Codice.

(Data)

(Firma)